

Statuto

AIJD Associazione Italiana Jaques-Dalcroze

C.F. 97151990583

Via Quattro Novembre 157, 00187 Roma (c/o Upter)

ART. 1 (Nome, status legale, sede)

E' costituita la "Associazione Italiana Jaques-Dalcroze".

L'Associazione è costituita per essere un centro di vita associativa, culturale, autonomo, pluralista, apartitico, democratico e aconfessionale che non persegue finalità di lucro.

L'Associazione conforma il presente Statuto, le proprie norme regolamentari ed ogni aspetto della sua attività ai principi ed alle disposizioni del Codice del Terzo Settore (D. Lgs. n. 117/2017 e s.m.i.), che costituiscono in ogni caso criterio interpretativo privilegiato delle norme dettate dall'Associazione e che, se inderogabili, integrano e sostituiscono automaticamente queste ultime in caso di contrasto.

La sede dell'Associazione è stabilita nel comune di Roma. E' attribuita al Consiglio Direttivo la facoltà di trasferire la sede sociale all'interno del territorio comunale.

ART. 2 (Scopi dell'Associazione)

Gli scopi dell'Associazione sono:

La promozione dell'insegnamento, dello studio, della pratica e della conoscenza della musica in generale ed in particolare secondo il metodo di Emile Jaques-Dalcroze, comunemente conosciuto come Ritmica Dalcroze.

L'assistenza, il sostegno e la collaborazione in ogni modo legale, a favore di tutte quelle scuole di musica, Conservatori, scuole di danza, di teatro, Istituzioni pubbliche e private, associazioni culturali, scuole di ogni ordine e grado, centri di formazione terapeutica che perseguono obiettivi simili a quelli di questa Associazione.

La diffusione di qualsiasi tipo di informazione riguardante la Ritmica ed i principi di Emile Jaques-Dalcroze sotto forma di pubblicazioni e traduzioni di riviste, articoli, saggi, libri ed ogni altro mezzo e strumento adeguati a far conoscere l'immagine dell'Associazione ed a promuovere le proprie iniziative.

La predisposizione, la traduzione, la pubblicazione, la distribuzione di materiale didattico a carattere musicale, scientifico e culturale destinato all'apprendimento in genere.

L'attività editoriale di materiale didattico in genere.

L'istituzione ed organizzazione di corsi di formazione professionale per il conseguimento di un titolo di studi relativo al metodo Dalcroze (certificato e licenza d'insegnamento della Ritmica). Il rilascio, subordinato ad un esame, di detti titoli, l'istituzione di borse di studio e di riconoscimenti speciali.

L'istituzione ed organizzazione di corsi di aggiornamento per insegnanti di ogni ordine e grado e per tutti coloro che operano in ambito educativo, didattico, artistico e terapeutico.

L'organizzazione di stages e seminari per tutti coloro che sono interessati alla conoscenza del metodo.

L'organizzazione di convegni, conferenze, dimostrazioni, spettacoli, concerti in collaborazione con altre istituzioni pubbliche e private.

L'organizzazione di corsi di educazione ritmica e musicale per bambini, adolescenti ed adulti di ogni età, nonché di corsi di rieducazione con fine terapeutico.

La promozione della ricerca, dello studio, del dibattito, delle iniziative culturali, dello scambio di idee, esperienze e conoscenze nella metodologia Jaques-Dalcroze.

Lo scambio, con le Associazioni Dalcroze estere, di materiale informativo quali scritti, saggi, pubblicazioni letterarie e audiovisive di vario tipo concernenti la metodologia Dalcroze ed altro materiale affine agli interessi dell'Associazione, nonché lo scambio di docenti per l'attuazione di corsi speciali, seminari, conferenze, ecc.

L'Associazione potrà partecipare quale socio in altre associazioni o enti simili, italiani o esteri, aventi scopo analogo o di carattere associativo ed umanitario.

L'organizzazione di attività sul territorio finalizzate a costituire rapporti privilegiati, allo scopo di promuovere il metodo Jaques-Dalcroze, con l'Unione Europea, Ministeri, Regioni, Province, Comuni ed Enti Locali.

La promozione di ogni altra iniziativa utile per il conseguimento degli scopi associativi.

**ART. 2-bis (Rapporti con l'Istituto Jaques-Dalcroze di Ginevra
e con il Dalcroze Eurhythmics International Examination Board)**

Nell'esercizio di tutte le sue attività elencate al precedente art. 2, con particolare riguardo alle attività didattiche e scientifiche, nonché di rilascio di attestati e certificazioni di qualsiasi genere, che utilizzino il nome di Emile Jaques-Dalcroze ed il suo Metodo, l'Associazione si conforma integralmente alle Direttive, istruzioni e richieste, comunque denominate, provenienti dall'Istituto Jaques-Dalcroze (IJD) di Ginevra e dal Dalcroze Eurhythmics International Examination Board (DEIEB): atti che costituiscono anch'essi, in ogni caso, criterio interpretativo privilegiato delle norme dettate dall'Associazione.

A tali fini, tutta l'attività didattica, scientifica e di rilascio di attestati e certificazioni di qualsiasi genere dell'Associazione ha luogo previa concertazione ed autorizzazione, nonché sotto il controllo e la supervisione, di uno o più Direttori degli Studi, qualificati e riconosciuti come tali dall'IJD e dal DEIEB, che siano anche soci dell'Associazione.

L'Associazione consente all'IJD e al DEIEB, a semplice richiesta, qualsiasi attività di verifica e controllo sulla propria attività.

ART. 3 (Soci)

Il numero dei soci è illimitato.

Sono previste le seguenti categorie di soci :

FONDATORI

ONORARI

SOSTENITORI

ORDINARI

SIMPATIZZANTI

Soci FONDATORI: sono coloro che sono intervenuti nell'atto costitutivo.

I soci Fondatori sono esonerati dal versamento delle quote associative e da qualsiasi altra contribuzione.

Soci ONORARI: sono coloro che abbiano acquisito particolari benemeritenze nel campo della cultura, delle Istituzioni artistiche e degli studi, o che abbiano reso importanti servizi in favore dell'Associazione. La nomina a socio onorario e l'eventuale conferimento di cariche onorifiche è deliberata dal Consiglio Direttivo a maggioranza assoluta dei componenti. **Nel caso in cui tale maggioranza assoluta non sia raggiunta, il membro o i membri del Consiglio Direttivo che intendano sostenere l'iniziativa investono della relativa decisione l'Assemblea dei Soci.**

I soci onorari sono esonerati dal versamento delle quote associative e da qualsiasi altra contribuzione.

Soci SOSTENITORI: sono coloro, persone fisiche, Enti, Società o Associazioni che attraverso libere iniziative contribuiscono alla realizzazione degli scopi sociali. Sono quei soci che favoriscono in modo particolare l'attività dell'Associazione anche attraverso contributi economici e che siano in regola con il pagamento delle quote.

La nomina a socio sostenitore è deliberata dal Consiglio Direttivo a maggioranza assoluta dei componenti. **Nel caso in cui tale maggioranza assoluta non sia raggiunta, il membro o i membri del Consiglio Direttivo che intendano sostenere l'iniziativa investono della relativa decisione l'Assemblea dei Soci.**

Soci ORDINARI: sono coloro, persone fisiche o Enti, che si propongono di collaborare al raggiungimento degli scopi prefissi. Sono soci ordinari coloro la cui domanda di ammissione sia stata accolta dal Consiglio Direttivo e che siano in regola con il pagamento delle quote.

Soci SIMPATIZZANTI: sono i minori di età non inferiore ad anni 3 (tre) che hanno la possibilità di frequentare l'Associazione e di partecipare alle manifestazioni dalla stessa organizzate, la cui domanda di ammissione, presentata da chi esercita la potestà legale su di essi, sia stata accolta dal Consiglio Direttivo. I soci simpatizzanti non possono ricoprire cariche sociali, né votare in Assemblea.

Per tutte le categorie sopra elencate, la qualifica di socio implica l'accettazione integrale del presente Statuto, nonché del Regolamento interno di cui al successivo art. 18.

ART. 4 (Cariche sociali e quote associative annuali)

Alle cariche sociali, con l'esclusione dei soci simpatizzanti in quanto minorenni, possono essere eletti tutti coloro che siano soci da almeno tre anni.

Tutti gli incarichi sono gratuiti.

Possono tuttavia essere ammessi rimborsi di spese sostenute dai singoli per lo svolgimento del proprio mandato. Cariche ed incarichi hanno la durata di tre anni e sono riconfermabili.

I soci devono versare la quota annuale, i cui importi sono fissati dal Consiglio Direttivo per ciascun anno solare sulla base delle esigenze finanziarie dell'Associazione ed a seconda delle categorie di appartenenza.

Il versamento di tale quota deve essere fatto entro la fine di ciascun anno solare di riferimento ed in unica soluzione.

La quota e i contributi associativi di ogni genere sono personali ed intrasmissibili e non sono rimborsabili al socio in nessun caso.

ART. 5 (Diritti e doveri dei soci)

L'appartenenza all'Associazione ha carattere libero e volontario ma impegna gli aderenti al rispetto delle decisioni prese dagli organi rappresentanti secondo le competenze statuarie.

I soci in regola con il pagamento delle quote associative hanno diritto di frequentare i locali dell'Associazione, di partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni indette dall'Associazione e di usufruire dei servizi forniti da quest'ultima.

Coloro che esercitano la potestà legale sui soci minorenni hanno diritto di accedere ai locali ed alle iniziative e manifestazioni dell'Associazione al solo fine di svolgere detta loro funzione.

I diritti e i doveri dei soci potranno essere meglio specificati nel regolamento interno di cui al successivo art. 18.

ART. 6 (Perdita della qualità di socio)

Oltre che per decesso e negli altri casi previsti dalla legge, la qualità di socio ed i relativi diritti si perdono per:

dimissioni da presentare per iscritto almeno 3 (tre) mesi prima dallo scadere dell'anno solare, e cioè entro il 30 (trenta) settembre con effetto dall'esercizio associativo successivo;

morosità superiore a sessanta giorni, rispetto al termine di cui al precedente art. 4, nel pagamento delle quote sociali;

delibera di radiazione pronunciata dal Consiglio Direttivo per gravi motivi o gravi infrazioni allo Statuto od al Regolamento interno, previo esperimento del procedimento disciplinare di cui al successivo art. 17.

ART. 7 (Organi dell'Associazione)

Gli organi dell'Associazione sono:

Assemblea dei soci;

Consiglio Direttivo

Presidente

ART. 8 (Assemblea dei soci)

L'Assemblea è il massimo Organo dell'Associazione.

Hanno diritto di partecipare all'Assemblea sia ordinaria che straordinaria **tutti coloro che siano Soci da almeno tre mesi** e che si trovino in regola col pagamento delle quote associative ove vi siano obbligati a norma di Statuto.

Nelle Assemblee Ordinarie e nelle Assemblee Straordinarie i soci possono farsi rappresentare per delega scritta da un altro socio. **La delega deve pervenire all'Associazione, in originale o a mezzo comunicazione telematica del socio delegante proveniente dal suo recapito email già ufficialmente comunicato all'Associazione, almeno 24 ore prima dell'Assemblea ; oppure essere presentata in originale dal delegato, all'apertura dell'Assemblea stessa.**

Ciascun socio ha diritto di esprimere un voto e non potrà rappresentare **più di altri tre soci.**

I soci Simpatizzanti e chi esercita su di loro la potestà legale non hanno diritto di voto, ma hanno potere di parola e di esprimere parere consultivo.

L'Assemblea è ordinaria e straordinaria.

L'ASSEMBLEA ORDINARIA è convocata dal Presidente, sentito il Consiglio Direttivo, almeno una volta l'anno, e comunque entro quattro mesi dalla chiusura dell'anno solare, per l'approvazione del rendiconto economico e finanziario relativo all'anno solare stesso. L'Assemblea ordinaria é convocata altresì ogni qualvolta il Presidente dell'Associazione o il Consiglio Direttivo o uno qualsiasi dei soci Fondatori lo ritengano opportuno, o, infine, **quando almeno 1/6 dei soci lo richiedano**, entro 60 gg. dalla relativa richiesta.

L'Assemblea ordinaria delibera;

sull'approvazione del rendiconto economico e finanziario;

sulla nomina o sostituzione dei **cinque** componenti del Consiglio Direttivo, nel rispetto dei requisiti previsti dal successivo art. 9;

per stabilire le direttive generali e gli indirizzi dell'Associazione;

sull'approvazione, a seguito di proposta del Consiglio Direttivo, del regolamento interno di cui al successivo art. 18 e relative modifiche;

per discutere e deliberare su ogni argomento di sua competenza e su eventuali proposte ed iniziative avanzate dal Consiglio Direttivo.

L'ASSEMBLEA STRAORDINARIA è convocata ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario, oppure quando uno qualsiasi dei soci Fondatori o **almeno 1/6 dei soci** lo richiedano, per la trattazione di argomenti di competenza dell'Assemblea straordinaria stessa o negli altri casi di legge. L'Assemblea è convocata, se ne ricorrono i requisiti, entro 30 gg. dalla relativa richiesta.

L'Assemblea straordinaria delibera:

sullo scioglimento dell'Associazione;

sulle modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto;

su ogni altro argomento di carattere straordinario.

L'Assemblea degli associati può essere convocata anche fuori della sede associativa purché in Italia.

L'avviso di convocazione delle Assemblee sarà affisso nei locali della sede associativa e pubblicato sul sito internet www.dalcroze.it almeno quindici giorni prima della data fissata per la prima convocazione, nonché inviato individualmente ai soci, entro lo stesso termine, mediante spedizione all'indirizzo di posta elettronica dai medesimi ufficialmente comunicato all'Associazione. La mancata conferma della ricezione di tale email non costituirà in alcun caso motivo di invalidità della convocazione, intendendosi comunque sufficiente la sua affissione presso la sede associativa.

Le Assemblee sono validamente costituite in prima convocazione se è presente la metà più uno degli associati.

Trascorse ventiquattro ore dalla prima convocazione l'Assemblea si intende regolarmente costituita in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti.

L'Assemblea ordinaria regolarmente costituita, delibera sia in prima che in seconda convocazione con la maggioranza assoluta dei presenti.

L'Assemblea straordinaria delibera sia in prima che in seconda convocazione con la maggioranza di almeno i due terzi dei soci presenti.

In ogni caso, l'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in sua assenza, da altro socio presente scelto dall'Assemblea; il Presidente nomina un Segretario. Le votazioni avverranno per alzata di mano, salvo che la maggioranza dei soci presenti fisicamente o per delega richieda forme diverse; le relative deliberazioni saranno fatte constatare da un verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario e saranno raccolte e conservate in apposito registro.

ART. 9 (Consiglio Direttivo)

Il Consiglio Direttivo, **composto da cinque membri**, è nominato dall'Assemblea ordinaria come previsto dal precedente art. 8.

Almeno 2/3 (due terzi) dei membri del Direttivo deve possedere un titolo professionale dalcroziano ovvero impegnarsi a conseguire detto titolo entro due anni dalla nomina pena la decadenza della carica.

Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni ed i suoi membri possono essere rieletti.

Nell'ipotesi in cui un numero di membri del Consiglio Direttivo che non ne rappresenti la maggioranza si dimetta o cessi dalla carica per qualsiasi altra ragione, il Presidente se ancora in carica o, in difetto, qualsiasi membro del Direttivo ancora in carica, convocherà, entro trenta giorni, l'Assemblea atta a deliberare sulla sostituzione dei membri cessati dalla carica. Nell'ipotesi che la maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo si dimettano o cessino dalla carica per qualsiasi altra ragione, il Consiglio stesso si intende sciolto ed il Presidente rimane in carica al solo fine di convocare, entro trenta giorni, l'Assemblea atta ad eleggere il nuovo Consiglio Direttivo.

Nella seduta immediatamente successiva all'Assemblea che ha provveduto alla nomina, il Consiglio Direttivo, a maggioranza, elegge tra i suoi membri il Presidente.

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione e l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, senza limitazione alcuna; sovrintende alla ordinaria gestione delle attività sociali ed è investito di ogni potere per decidere sulle iniziative da assumere e sui criteri da seguire per il conseguimento e l'attuazione degli scopi dell'Associazione di cui all'art. 2.

Il Consiglio si riunisce, anche con modalità telematiche (videoconferenza e simili), di norma ogni sei mesi o tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario per il migliore funzionamento dell'Associazione, o quando ne sia fatta richiesta da almeno due dei componenti il Consiglio.

Della riunione del Consiglio verrà redatto su apposito libro il relativo verbale che sarà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario verbalizzante, designato in apertura di riunione tra gli altri Consiglieri.

Per la validità delle deliberazioni, che si tengono per alzata di mano, **occorre che siano presenti tutti i Consiglieri e che si raggiunga la maggioranza semplice. Nel caso in cui un solo Consigliere sia impossibilitato a partecipare alla seduta, il Consiglio può egualmente discutere e deliberare, ma ai fini della sua validità ed efficacia il relativo verbale deve essere successivamente sottoscritto dal Consigliere assente.**

Il Consiglio Direttivo:

promuove e coordina l'attività associativa;

predispone e sottopone all'approvazione dell'Assemblea Ordinaria il Regolamento e le eventuali modifiche;

determina le misure delle quote annuali e d'iscrizione;

decide sulle richieste di iscrizione e di recesso;

delibera i provvedimenti disciplinari;

redige il rendiconto economico e finanziario annuale da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;

predispone la relazione da presentare all'Assemblea, contenente anche l'illustrazione della programmazione delle attività future e le relative prospettive economico-finanziarie ;

procede all'inizio di ogni anno solare alla revisione degli elenchi dei soci per accertare la permanenza dei requisiti di ammissione di ciascun socio;

delibera gli atti che risultassero utili o necessari per il perseguimento delle finalità sociali, ivi compresi gli atti relativi alla destinazione ed all'investimento delle eventuali disponibilità;

delibera acquisti, vendite, cessioni, comodati, accettazioni e donazioni, eredità, lasciti e legati, transazioni e rinunce.

Il Consiglio può delegare i propri poteri al Presidente o ad uno o più Consiglieri. Nell'esercizio delle sue funzioni il Consiglio Direttivo può avvalersi di commissioni consultive o di studio, composte da soci o non soci. Detti soggetti, ove invitati, possono partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo a titolo consultivo.

ART. 10 (Presidente)

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione. Al Presidente spetta la firma degli atti che impegnino l'Associazione, sia nei riguardi dei soci che di terzi. E' eletto dal Consiglio Direttivo, resta in carica un triennio e comunque fino all'Assemblea Ordinaria che procede al rinnovo delle cariche ed è rieleggibile; presiede l'Assemblea dei soci e il Consiglio Direttivo. Cura l'esecuzione delle delibere del Consiglio e adotta tutti quei provvedimenti richiesti da situazioni di urgenza.

In caso di impedimento grave può delegare in tutto o in parte i suoi compiti, in via transitoria, ad uno o più Consiglieri.

E' di diritto membro dei Comitati Organizzativi di cui all'art. 13.

ART. 11 (Segreteria)

Per lo svolgimento dei compiti di segreteria il Consiglio Direttivo può avvalersi di persona idonea al lavoro d'ufficio, stabilendo il compenso. Può altresì essere stabilita una cifra da anticipare al Segretario per le spese minute.

ART. 12 (Commissioni di Studio)

Il Consiglio Direttivo può avvalersi, per particolari compiti di studio e di ricerca, dell'opera di professionisti, di commissioni di studio ed organizzazioni esterne composte da tecnici, esperti e rappresentanti di istituzioni, organizzazioni o operatori di ogni settore, italiani e stranieri.

ART. 13 (Comitati organizzativi)

Per ogni singola iniziativa o manifestazione può essere costituito un comitato organizzativo ad hoc.

Il Presidente dell'associazione è di diritto membro del comitato.

I comitati svolgeranno la loro opera o funzione in conformità del presente Statuto e del Regolamento interno.

ART. 14 (Sedi periferiche)

Potranno essere istituite sul territorio nazionale sedi e/o succursali che permettano lo svolgimento delle attività volte al perseguimento degli scopi statutari anche attraverso l'acquisto, l'affitto, la costruzione, la riedificazione, la donazione di beni mobili e immobili e loro manutenzione, ristrutturazione, migliorie.

Il Consiglio Direttivo delibera sull'istituzione di tali sedi e sui relativi programmi.

ART. 15 (Mezzi finanziari e patrimonio)

I mezzi finanziari per il funzionamento dell'Associazione sono rappresentati:

dalle quote annuali versate dai soci o dai soggetti esercenti la potestà legale sui medesimi ;

dagli eventuali contributi versati dai soci o dai soggetti esercenti la potestà legale sui medesimi;

dai finanziamenti, contributi, erogazioni, donazioni di terzi (Enti, Società o persone fisiche);

dalle attrezzature, beni, impianti di qualsiasi genere a qualsiasi titolo pervenuti all'Associazione;

da ogni altra eventuale entrata di legittima e verificabile origine.

Il Patrimonio o Fondo Comune è costituito dai contributi o quote degli associati, dai beni di pertinenza dell'Associazione e dai Fondi di riserva che potranno essere costituiti con le eccedenze attive di bilancio.

E' fatto divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte o autorizzate dalla legge.

ART. 16 (Esercizi sociali)

L'esercizio finanziario si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Entro tre mesi dalla fine di ogni esercizio verrà predisposto dal Consiglio Direttivo il Rendiconto Economico e Finanziario, per essere sottoposto all'approvazione dell'Assemblea.

ART. 17 (Provvedimenti disciplinari – Controversie)

Previa contestazione agli interessati dei relativi addebiti ed assegnazione ai medesimi di un termine non inferiore a gg. 30 per presentare eventuali giustificazioni e controdeduzioni, nonché per chiedere di essere ascoltati, il Consiglio Direttivo può motivatamente adottare, nei confronti dei soci, i seguenti provvedimenti disciplinari :

l'ammonizione;

la sospensione a termine;

la radiazione.

Eventuali controversie tra i soci o tra questi e l'Associazione, debbono essere rimesse al giudizio di un collegio arbitrale composto da tre membri dei quali i primi due designati, uno per ciascuno, dalle due parti; ed il terzo, con funzioni di Presidente del collegio, designato, d'accordo dai primi due membri, tra i soci fondatori; in mancanza di accordo tra le due parti, **la nomina viene fatta dal Presidente del Tribunale di Roma.**

I membri del collegio arbitrale decidono, quali amichevoli compositori, con giudizio inappellabile e senza formalità di procedura, fatti salvi i principi in tema di contraddittorio.

ART. 18 (Regolamento interno)

Per tutto quanto non espressamente disposto dalla legge e dal presente Statuto, e nel rispetto di tali fonti, le norme di organizzazione e funzionamento dell'Associazione saranno stabilite in un Regolamento interno, da predisporre dal Consiglio Direttivo e da approvarsi dall'Assemblea ordinaria, come previsto dai precedenti artt. 8 e 9.

ART. 19 (Scioglimento dell'Associazione)

Sono considerate cause di scioglimento dell'Associazione, oltre quelle previste dal Codice Civile:

l'impossibilità di funzionamento o la continuata inattività, **per almeno due anni**, dell'Assemblea dei soci ;

la delibera di scioglimento adottata dall'Assemblea straordinaria.

In caso di scioglimento, i beni che resteranno dopo esaurita la liquidazione saranno devoluti ad Enti od Associazioni con finalità simili o a fini di pubblica utilità, così come sarà stabilito dall'Assemblea che avrà deciso lo scioglimento.

ART. 20 (Norme finali)

Ferme le previsioni di cui al precedente art. 1 comma 3, per quanto non previsto nel presente Statuto valgono le norme previste dalla legge.
